

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 14-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALBONI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano**

il 15 febbraio 2009

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 2010
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 15 febbraio 2009 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 21329/07 RGNR – 1174/09 RG GIP a carico del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 25 febbraio 2009 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 16 febbraio e del 16 marzo 2010, ascoltando il signor Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 16 febbraio 2010.

* * *

Il procedimento ha avuto avvio da un articolo pubblicato sul settimanale «*Panorama*» in data 8 febbraio 2007, dal titolo «*Non si uccidono così i marescialli*», del quale fu autore il senatore Iannuzzi; tale articolo, pubblicizzando l'uscita del volume «*Uno sparo in caserma. Il caso Lombardo*» di Daniela Pellicanò, proponeva una ricostruzione del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo.

In tale articolo veniva affermato tra l'altro: «[...] Orlando scatta in piedi e grida: "La mafia ha il volto delle istituzioni, il comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini è colluso con i mafiosi...". [...] il comando dei carabinieri dirama un secco co-

municato di smentita; la mattina dopo i superiori di Lombardo vanno alla procura di Palermo per sollecitare anche la smentita dei magistrati; la procura non fa la smentita e qualcuno dei magistrati (di cui si conosce il nome, è agli atti della commissione Antimafia) fa capire agli ufficiali dei carabinieri che Lombardo potrebbe anche essere arrestato. [...] Lombardo, quando sa della minaccia dell'arresto, scende nel cortile della caserma, scrive in fretta una lettera, estrae la pistola e si spara. [...] Il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, che è [...] cognato del maresciallo Lombardo, ha dichiarato alla commissione Antimafia che il cognato è stato infamato e suicidato per impedirgli di recarsi a prelevare Badalamenti e che dalla procura di Palermo si era verificata la fuga di notizie che aveva permesso a Orlando di infamare il maresciallo in tv [...]».

L'articolo riporta quanto scritto nella relazione di servizio del maggiore Obinu, la quale affermerebbe che «*il magistrato della procura di Palermo Gioacchino Natoli ha chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento di Badalamenti, pericoloso per l'impianto processuale che si è poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta*».

Infine, nel descrivere il libro di Pellicanò, afferma: «*E riproduce sulla copertina l'ultima dichiarazione del tenente Canale: "A quanti pensano che mio cognato Antonio sia morto suicida, rispondo: sbagliate. Questo è un assassinio calcolato da tempo da quelle raffinatissime menti che poco hanno in comune con quanti, in silenzio, combattono la piovra mafiosa"*».

A seguito della pubblicazione del menzionato articolo, il dottor Gian Carlo Caselli ed il dottor Gioacchino Natoli proponevano formali querele nei confronti del senatore Iannuzzi, del direttore del settimanale «*Panorama*», Pietro Calabrese, e dell'autrice del libro, Daniela Pellicanò.

Le due querele – sostanzialmente identiche – affermano che il senatore Iannuzzi ri-proporrebbe una ricostruzione falsa e parziale della vicenda relativa al suicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Lombardo, la quale a sua volta si inserisce nel contesto del processo al senatore Giulio Andreotti per l'assassinio del giornalista Mino Pecorelli.

Secondo i querelanti la ricostruzione prospettata dallo Iannuzzi attribuisce una responsabilità grave e diretta alla Procura di Palermo nel suicidio del maresciallo Lombardo.

Sostanzialmente, emergerebbe dall'articolo in questione che la Procura di Palermo, preoccupata del fatto che Badalamenti, venendo in Italia, avrebbe potuto sconfessare Tommaso Buscetta – facendo venir meno l'impianto processuale del processo ad Andreotti – avrebbe minacciato di arrestare il maresciallo Lombardo, l'uomo incaricato di portare Badalamenti in Italia, il quale per ciò si sarebbe sparato.

Verrebbe quindi fornita un'immagine della Procura di Palermo – ed in particolare del dottor Caselli, capo di quell'ufficio e del dottor Natoli – tale da far ritenere questi ultimi dediti nella loro azione ad impedire a Badalamenti di venire in Italia per smentire Buscetta al fine di sostenere, a tutti i costi, ed evidentemente per ragioni politiche, l'accusa contro Andreotti.

Nello smentire la veridicità degli episodi citati e delle affermazioni riportate nell'articolo *de quo*, essi sottolineano, peraltro, che il processo ad Andreotti per l'omicidio Pecorelli si è svolto a Perugia; in quella sede si sono inserite le rivelazioni di Buscetta relative a tale omicidio ed in quella sede si sa-

rebbe tenuto l'eventuale confronto con Badalamenti.

Nessun addebito potrebbe essere quindi mosso alla Procura di Palermo.

Del pari, lo stesso libro di Daniela Pellicanò, del quale l'articolo richiama le tesi, si risolverebbe in un vero e proprio attacco alla Procura di Palermo ed in particolare all'allora suo capo dottor Caselli ed al dottor Natoli.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano richiedeva il rinvio a giudizio del signor Iannuzzi e del dottor Calabrese.

Nel corso dell'udienza preliminare del 10 febbraio 2009, il dottor Caselli e il dottor Natoli si costituivano parte civile.

Con memoria trasmessa il 6 febbraio 2009 al giudice dell'udienza preliminare la difesa del signor Iannuzzi aveva rilevato che l'articolo *de quo* deve essere interpretato come espressione dell'attività di divulgazione, denuncia politica e, più in generale, di critica connessa alla funzione di parlamentare svolta dal senatore Iannuzzi.

Il giudice dell'udienza preliminare, visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140, disponeva la separazione della posizione di Iannuzzi e, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, avendo invece ritenuto di non potere allo stato accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, disponeva la trasmissione degli atti al Senato.

* * *

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha provveduto, nel corso dell'esame, ad ascoltare il signor Iannuzzi, nella seduta del 16 febbraio 2010. In tale sede il signor Iannuzzi, dopo aver ripercorso i momenti salienti della vicenda oggetto dell'articolo in esame, ha sottolineato come le problematiche concernenti la mafia e il tema della gestione dei pentiti siano state al centro del suo impegno come parlamentare nella XIV e nella XV legislatura. Al riguardo ha

ricordato, in particolare, la presentazione di un disegno di legge (A.S. n. 2292 della XIV legislatura) del quale fu primo firmatario e che proponeva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia.

Ha peraltro escluso che il suo articolo avesse un intento diffamatorio nei confronti dei magistrati Caselli e Natoli, evidenziando invece come lo stesso fosse esclusivamente volto a richiamare l'attenzione su alcune indubbe anomalie che avevano contraddistinto la gestione dei pentiti in relazione ad un processo di rilievo, come quello che vedeva imputato l'onorevole Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli.

La Giunta ha quindi respinto la proposta della senatrice Adamo di non concedere l'insindacabilità e, nella seduta del 13 aprile 2010, è stato conferito al senatore Balboni l'incarico di riferire in Assemblea.

* * *

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, deporrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni

rese dal signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nel-

l'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BALBONI, *relatore*

